

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO *Inq. Michele Arcuri*

INDICE

CAPO I - PRESCRIZIONI GENERALI

- 1. OGGETTO DELL'APPALTO**
- 2. IMPORTO A BASE D'ASTA**
- 3. DURATA DEL CONTRATTO**
- 4. PAGAMENTI**
- 5. RAPPORTI CONTRATTUALI**
- 6. GESTIONE E DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E VERIFICA DI CONFORMITÀ**
- 7. SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI**
- 8. EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULA DEL CONTRATTO – ESECUZIONE ANTICIPATA**
- 9. AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**
- 10. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO**
- 11. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**
- 12. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO**
- 13. SUBAPPALTO**
- 14. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO**
- 15. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE**
- 16. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**
- 17. FORMA DEL CONTRATTO**
- 18. CONTROVERSIE**

CAPO II - PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO I

PRESCRIZIONI GENERALI

1 - OGGETTO DELL'APPALTO

La Provincia di Cosenza – Settore Viabilità e Manutenzione del Territorio appalta il servizio di monitoraggio ambientale FASI CORSO D'OPERA E POST OPERA per i LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE E PARZIALE ADEGUAMENTO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO COSENZA – SIBARI. TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO A3 USCITA TARSIA E LA SS 106 BIS – II LOTTO” a norma del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni (s.m.i.), secondo quanto riportato negli articoli del presente Capitolato e secondo le condizioni di esecuzione dettagliatamente descritte nella Relazione ed Elaborati Planimetrici del Piano di Monitoraggio Ambientale facenti parte del Progetto Esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n.1280 del 29/07/2019).

Il servizio consiste *nell'esecuzione delle attività di campionamento, analisi, prove di laboratorio e quant'altro previsto nel Piano di Monitoraggio Ambientale – Relazione PMA (elaborato 09.01 PE A 106 IV B18 MA 00 REL 01 B), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, con la sola esclusione delle attività di report*, nell'ambito dei LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE E PARZIALE ADEGUAMENTO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO COSENZA – SIBARI. TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO A3 USCITA TARSIA E LA SS 106 BIS – II LOTTO”, eseguite in conformità alla normativa vigente e secondo le specifiche tecniche del presente Capitolato.

Agli effetti del presente appalto, il servizio richiesto è suddiviso in un unico lotto e comprende tutte le attività relative alle fasi *Corso d'Opera e Post Operam*

La zona interessata dai LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE E PARZIALE ADEGUAMENTO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO COSENZA – SIBARI. TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO A3 USCITA TARSIA E LA SS 106 BIS – II LOTTO”, e quindi dalle attività di monitoraggio ambientale, ricade nei territori dei Comuni di Tarsia, Terranova da Sibari e Corigliano-Rossano.

2. IMPORTO A BASE D'ASTA

Con riferimento alle prestazioni contrattuali, l'importo del servizio oggetto dell'appalto posto a base di gara ammonta a complessivi **Euro 162.142,07**.

Il suddetto importo, si desume dal computo metrico estimativo in cui sono evidenziati i prezzi unitari applicati ad ogni singola voce.

3. DURATA DEL CONTRATTO

L'espletamento delle attività dovrà avvenire entro e non oltre 1095 (milleottocinquanta) giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio.

Il prezzo offerto in sede di gara rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio.

L'affidamento del servizio avverrà ai sensi dell'art. 36 coomma 2, lettera a) del D.LGS 50/2016 e ss.mm.ii.

4. PAGAMENTI

Il pagamento avverrà in unica soluzione ad avvenuta ultimazione dei servizi espletati.

L'importo netto da corrispondere dipenderà, ovviamente, dal ribasso contrattuale offerto.

I pagamenti saranno effettuati, a seguito di verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, a cura del Responsabile Unico del Procedimento, previa acquisizione del DURC e della fattura elettronica, mediante accredito sul “conto corrente dedicato” alla presente commessa individuato dall'Appaltatore.

Si specifica che tutti i pagamenti, dovuti a qualunque titolo, sono subordinati alle modalità di erogazione ed accredito del finanziamento a favore di questo Ente da parte della Regione Calabria, nonché all'incasso delle somme presso la tesoreria della Provincia di Cosenza.

Pertanto, per eventuali ritardi, non direttamente imputabili all'Ente appaltante, il Contraente non potrà rivendicare nei confronti del Committente alcun diritto o maggiori compensi, a nessun titolo.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate alla Provincia di Cosenza - (C.F. 80003710789) – Piazza XV Marzo, 1 – 87100 COSENZA, dovranno riportare il numero di CIG relativo alla presente procedura.

In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria.

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

5. RAPPORTI CONTRATTUALI

La Provincia di Cosenza verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore attraverso il Responsabile Unico del Procedimento che nell'ambito di tale servizio si potrà avvalere del supporto di altri operatori/figure professionali all'uopo individuate.

Le indicazioni tecniche eventualmente necessarie per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Responsabile Unico che nell'ambito di tale servizio si potrà avvalere del supporto di altri operatori/figure professionali all'uopo individuate.

L'appaltatore si obbliga a dare immediato inizio alle attività previste nel Piano di Monitoraggio Ambientale (*elaborato 09.01 PE A 106 IV B18 MA 00 REL 01 B*), per le fasi *corso d'opera* entro e non oltre giorni 15 (quindici) dalla consegna del servizio da parte del Responsabile Unico del Procedimento. La fase *post operam* inizierà alla conclusione della fase *corso d'opera* entro e non oltre giorni 15 (quindici) dalla consegna del verbale di conclusione della fase *corso d'opera* da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

La fase *corso d'opera* inoltre deve essere completata entro e non oltre giorni 730 dalla consegna del servizio, mentre la fase *post operam* deve essere completata entro e non oltre giorni 365 dalla consegna del verbale.

L'appaltatore, durante le attività dovrà interfacciarsi con il Responsabile Unico del Procedimento o altra figura dallo stesso individuata in qualità di supporto al RUP.

La conclusione delle attività di monitoraggio, relativamente dovranno essere formalmente comunicate dall'Appaltatore al Responsabile Unico del Procedimento.

L'Appaltatore, nell'espletamento delle attività di monitoraggio, si obbliga ad utilizzare le procedure, le metodologie e le tecniche analitiche previste dalla normativa vigente.

I dati rilevati, previa opportuna catalogazione ed elaborazione, dovranno essere trasmessi al Responsabile Unico del Procedimento che avrà cura di esaminarli e verificarli anche mediante il supporto di altri operatori/figure professionali all'uopo individuate.

L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale la Provincia di Cosenza possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso, l'Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona Responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto dell'Appaltatore), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato alla Provincia di Cosenza per iscritto contestualmente alla consegna del servizio.

Il Responsabile del servizio provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile Unico del Procedimento per conto della Provincia di Cosenza.

6. GESTIONE E DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E VERIFICA DI CONFORMITÀ

La Provincia di Cosenza verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore attraverso il Responsabile Unico del Procedimento che in tale attività si potrà avvalere del supporto di altri operatori/figure professionali all'uopo individuate.

Il Responsabile Unico del Procedimento assume quindi il ruolo di Direttore dell'esecuzione del contratto ed allo stesso compete (art. 111 del D.Lgs. 50/2016): a) il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto; b) il controllo sulla regolare esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore nonché l'esecuzione delle attività di verifica di conformità e il rilascio del Certificato di verifica di conformità; c) lo svolgimento di tutte le attività ad esso demandate dal codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016) e dal Regolamento di esecuzione (DPR 207/2010 per le parti in vigore), nonché di tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati dall'Amministrazione.

L'esecuzione delle attività inerenti il monitoraggio nelle fasi *corso e post operam* dovranno avere inizio immediato, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal verbale di consegna e completarsi entro e non oltre 730 (trenta) giorni dalla consegna.

7. SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI

Fermo quanto disposto dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore non può sospendere l'esecuzione delle prestazioni contrattuali in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Provincia di Cosenza.

L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa

In tal caso Provincia di Cosenza procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Provincia di Cosenza e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

8. EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULA DEL CONTRATTO – ESECUZIONE ANTICIPATA

Il Responsabile Unico del Procedimento può autorizzare l'esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto del contratto dopo che l'aggiudicazione è divenuta efficace (art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016).

L'avvio dell'esecuzione anticipata del contratto verrà comunicata formalmente dal Responsabile Unico del Procedimento.

9. AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Dopo che il contratto sarà divenuto efficace, ovvero in caso di esecuzione anticipata di cui all'articolo precedente, il Responsabile Unico del Procedimento darà avvio all'esecuzione del contratto.

10. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L'Appaltatore sarà tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo costituito, ai sensi dell'art.103 D.Lgs 50/2016, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria o fidejussione rilasciata dagli Intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1/9/1993 n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58. La fidejussione dovrà prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed alla applicabilità dell'articolo 1957 del Codice Civile;
2. il pagamento dell'intera somma assicurata entro il termine di giorni 15 (quindici) a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della cauzione verrà determinato ai sensi del citato art. 103 del D.Lgs.50/2016

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'affidamento della fornitura al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Provincia di Cosenza qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la Provincia di Cosenza ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fidejussoria in questione è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessita del benestare del committente, con la sola

condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

11. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Nel caso in cui il DURC segnali una inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento trattiene dai pagamenti l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016.

In caso di inadempienza retributiva da parte dell'appaltatore e/o subappaltatore si applica l'art. 30 comma 6 del D.Lgs 50/2016.

L'appaltatore si impegna all'espletamento delle attività di monitoraggio ambientale secondo le tecniche e le metodologie previste dalla normativa vigente in materia, mediante l'impiego di attrezzature idonee e con l'ausilio di personale qualificato al fine di garantire la qualità del servizio.

12. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO

La Provincia di Cosenza si riserva il diritto di risolvere il contratto per grave inadempimento nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso, ovvero nel caso di ulteriori gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso la Provincia di Cosenza avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che la Provincia di Cosenza, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- b) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
- c) qualora gli accertamenti antimafia eseguiti presso la competente Prefettura risultino positivi;
- d) per mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Provincia di Cosenza;
- e) in caso di acquisizione di DURC negativo per due volte consecutive su proposta del RUP, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni (il termine è previsto solo in questo caso);
- f) qualora fosse accertata la non osservanza delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale dipendente dell'Appaltatore;

- g) qualora venisse accertato che l'appaltatore o eventuali suoi subcontraenti hanno effettuato pagamenti, connessi al presente contratto, in contanti e quindi con modalità difforni da quelle stabilite all'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche;
- h) nei casi e con le modalità previste nell'art. 94 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia).

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire alla Provincia di Cosenza tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, la Provincia di Cosenza provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

La Provincia di Cosenza si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso la Provincia di Cosenza sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dal Responsabile unico del Procedimento;
- delle spese sostenute dall'Appaltatore.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Provincia di Cosenza.

13. SUBAPPALTO

Il servizio oggetto del contratto può essere subappaltato entro il limite del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo contrattuale.

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della/e prestazione/i dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la/e prestazione/i che intende subappaltare ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

In caso di subappalto l'Appaltatore resta responsabile, nei confronti della Provincia di Cosenza, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dalla Provincia di Cosenza con specifico provvedimento previo:

a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l'affidatario e il subappaltatore;

b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

L'importo della prestazione inerente il subappalto sarà corrisposto dall'Amministrazione all'appaltatore, al quale è fatto obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

14. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO

E' vietata, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni della normativa vigente.

La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dalla normativa vigente. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Provincia di Cosenza al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

15. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope-legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora l'appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la Provincia di Cosenza ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell'appaltatore, la Provincia di Cosenza provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

16. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

17. FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

Le relative spese contrattuali sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

18. CONTROVERSIE

In caso di controversie tra l'Impresa aggiudicataria e la Provincia di Cosenza, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cosenza.

CAPO II PRESCRIZIONI TECNICHE

Per le prescrizioni tecniche del presente Capitolato Speciale d'Appalto si rimanda al Piano di Monitoraggio Ambientale (elaborato *09.01 PE A 106 IV B18 MA 00 REL 01 B* del Progetto Esecutivo) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e, per quanto in esso non contenuto, alla normativa vigente regolante le procedure, le metodologie e le tecniche analitiche per l'espletamento di tali servizi.